

COMUNE DI VALMOREA

Prov. di Como

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

FOGNATURA

1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque bianche e meteoriche, nonché delle acque nere e bionde, provenienti da fabbricati residenziali, da edifici pubblici e da unità operative di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, nell'ambito delle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

2 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

Come acque bianche devono essere considerate le acque meteoriche e quelle sorgive, gli scarichi di fontane e piscine pubbliche o private e tutti gli scoli e gli scarichi limpidi e che da esse derivano.

Sono da equiparare alle acque bianche anche le acque effluenti da impianti di depurazione pubblici e privati, purché i loro indici di inquinamento siano compresi nei limiti prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Come acque bionde devono essere considerate le acque provenienti da acquai, lavandini, bagni, lavatoi di edifici pubblici e privati e gli scoli non limpidi di cortili.

Come acque nere devono esser considerate i liquami di rifiuti fecali provenienti da servizi igienici pubblici e privati, gli scoli di concimaie, di immondizze e di depositi inquinanti di natura organica ed inorganica esposti agli agenti atmosferici. Sono da equiparare alle acque nere anche i liquami di scarico delle unità operative purché i loro indici di inquinamento siano contenuti nei limiti di accettabilità corrispondenti alle norme ed alla prescrizione stabilite dalle vigenti leggi in materia.

Come acque luride si intendono i liquami formati da acque nere e bionde.

3 - DEFINIZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

La fognatura comunale è costituita da tutto il complesso di opere, costruite e mantenute efficienti, atte ad incanalare, nell'ambito del territorio comunale, le acque nere e bionde provenienti da unità operative e da edifici pubblici e privati, per convogliare fino al collettore, che le avvia all'impianto di depurazione consorziale.

La tombinatura comunale è costituita da tutto il complesso di opere, costruite e mantenute efficienti, atte ad incanalare, nell'ambito del territorio comunale, le acque bianche provenienti da impianti di depurazione e da aree pubbliche e private, per convogliarle fuori dall'abitato e immetterle nei corsi d'acqua superficiali.

Fra le opere della tombinatura vanno comprese anche le

canalizzazioni a cielo aperto.

4 - TIPI DI RETE AMMESSI PER SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO

La parte privata delle reti deve consentire il convogliamento separato delle acque di scarico e può essere così definita:

a) **Tombinatura:**

Rete di condotte per lo smaltimento di acque meteoriche, sorgive e bianche di scolo, che vanno convogliate in corsi d'acqua superficiali, sia direttamente che tramite la tombinatura comunale, previo assoribimento locale nei limiti del possibile.

b) **Fognatura:**

Rete di condotte per lo smaltimento di acque nere e bionde provenienti da scarichi domestici e da unità operative, purché i loro indici di inquinamento siano contenuti nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

In casi particolari è consentita la realizzazione di una rete unica (mista), purché siano rispettate le condizioni prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale, dopo attento esame della situazione esistente.

5 - SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CANALIZZAZIONE A CIELO APERTO

Tutti i proprietari di aree agricole ed edificate hanno l'obbligo di salvaguardare e di mantenere efficienti le canalizzazioni naturali ed artificiali a cielo aperto, per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e di scolo dei terreni, situate sulla loro proprietà.

Nei casi in cui la costruzione di manufatti o edifici abbiano portato alla soppressione di dette canalizzazioni, i proprietari sono tenuti a ripristinarle nel più breve tempo possibile, accollandosi i relativi oneri.

Il progetto di sistemazione e la realizzazione delle opere devono ottenere l'approvazione preventiva ed il benestare di idoneità dell'Ufficio Tecnico Comunale.

6 - SCARICHI AMMESSI NEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

E' vietato immettere in corsi d'acqua superficiali scarichi di acque bionde e nere di origine domestica o provenienti da unità operative.

Sono consentiti invece gli scarichi di acque meteoriche, sorgive e bianche di scolo e quelli provenienti da impianti di depurazione pubblici e privati, purché con indici di inquinamento compresi nei limiti prescritti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale competente, in base alle disposizioni di legge in materia.

7 - SALVAGUARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ACQUE DI SCARICO

Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade e su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma possibilmente devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di tombinatura, rispettando le prescrizioni previste nel presente Regolamento.

In caso di assoluta necessità possono essere consentite delle deroghe, a carattere temporaneo, con autorizzazione scritta dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

8 - COSTRUZIONE DI NUOVI POZZI A TENUTA

Qualora nelle zone abitate non esistesse la possibilità di allacciamento alla rete comunale di fognatura e tombinatura, il Comune, in forma temporanea ed eccezionale, può permettere ai proprietari di piccoli insediamenti residenziali, di costruire dei pozzi a tenuta per la raccolta dei loro liquami di scarico. Tale concessione deve essere autorizzata sulla scorta di preventivo specifico parere della Commissione Edilizia comunale e dell'Ufficio Sanitario.

Non appena il Comune avrà approntato la rete di fognatura per l'allacciamento di questi insediamenti, l'autorizzazione d'uso di tali pozzi sarà revocata.

9 - AMMISSIBILITA' D'USO DEI POZZI NERI

Per i piccoli insediamenti residenziali e per le case coloniche isolate o di vecchia edificazione e per le costruzioni adibite all'allevamento del bestiame per le quali non sia possibile per ora l'allacciamento alla rete comunale, è consentito l'uso dei pozzi neri per la raccolta delle acque luride.

Tali pozzi vanno costruiti fuori del perimetro del fabbricato e lontano da pozzi freatici, da cisterne d'acqua e da condutture di acqua potabile. Devono essere a tenuta stagna e possedere una capacità minima sufficiente a soddisfare il servizio.

10 - SCARICHI AMMESSI NELLA RETE DI FOGNATURA

Nella rete comunale di fognatura è consentita la immissione di tutti i liquami di scarico di origine domestica (acque nere e bionde) e quelli analoghi delle unità operative, purché i loro indici di inquinamento siano contenuti nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

E' assolutamente vietato immettere nelle condotte di fognatura liquidi infiammabili o formanti miscele gassose esplosive, sostanze antisettiche in quantità rilevanti, olii minerali.

Qualora i limiti di inquinamento fossero superati, è fatto obbligo ai titolari delle unità operative di predisporre, in proprio, un impianto per il pretrattamento dei liquami di scarico

fino a ricondurli nei limiti sopra citati.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura ed all'impianto di depurazione delle acque, per l'immissione di scarichi privati diversi da quelli dichiarati o comunque non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vanno addebitati ai responsabili.

Il risanamento dei danni deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori di ripristino dell'impianto.

Nelle reti di tipo misto sono ammessi anche gli scarichi di acque bianche.

11 - DIVIETO DI SCARICO DI MATERIALE SOLIDO NELLE RETI PUBBLICHE

E' vietato qualsiasi scarico di corpi solidi e di spazzatura nelle reti di fognatura e tombinatura.

Tale divieto è esteso anche a tutti i corsi d'acqua superficiali, salvo specifiche autorizzazioni scritte degli Organi o Enti competenti.

12 - SMALTIMENTO LIQUAMI DEI POZZI NERI

I liquami provenienti dai pozzi neri dovranno essere smaltiti a cura dei proprietari, a mezzo di ditte autorizzate e specializzate.

13 - SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Le aziende dotate di impianto autonomo di depurazione delle acque di scarico che intendono smaltire in proprio i fanghi residui del processo di depurazione, devono richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di tutta la documentazione illustrante sia le caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti che compongono i fanghi, nonché le modalità di smaltimento ed il luogo scelto per lo scarico.

14 - OPERE DI SALVAGUARDIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

L'eventuale condotta che raccoglie parte di rete fognante comunale a sistema unico (mista), prima di essere collegata al collettore principale che porta all'impianto di depurazione, deve essere dotata di un sfioratore sifonato a pelo libero, che scarichi direttamente in corsi d'acqua superficiali le piene causate da forti precipitazioni atmosferiche ed eviti il diffondersi di cattivi odori nei periodi di portata normale.

La portata consentita dalla condotta, prima che entri in funzione lo sfioratore, deve essere almeno il triplo della portata massima prevista per le acque luride nel periodo di punta, salvo condizioni particolari.

15 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Insieme alla documentazione diretta ad ottenere la concessione edilizia o l'autorizzazione all'utilizzazione delle aree per insediamenti residenziali o di unità operative, i proprietari interessati dovranno presentare domanda di allacciamento alla fognatura e tombinatura pubblica, corredata dal progetto delle opere private di fognatura e tombinatura e della dichiarazione sulla natura degli scarichi.

La stessa procedura è prescritta anche per l'allacciamento degli insediamenti già esistenti.

La domanda di allacciamento delle unità operative deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

La documentazione da presentare deve essere firmata dal proprietario e dal tecnico progettista responsabile dei lavori.

16 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento alla rete pubblica di fognatura e tombinatura, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) - relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;

b) - planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari, per completare il collegamento con la rete comunale;

c) - il numero degli appartamenti o delle persone servite dall'impianto privato di fognatura;

d) - l'entità della superficie parzialmente e totalmente impermeabilizzata e quindi interessata all'impianto di tombinatura;

e) - i livelli ed il dimensionamento delle opere, nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto;

f) - la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati, nei casi in cui la condotta prevista debba passare sul altre proprietà.

Nei confronti di questi proprietari, il Comune non assume nessuna responsabilità od onere derivante dal servizio prestato.

g) - la dichiarazione sulla natura degli scarichi.

Per le unità operative si deve precisare la quantità e la qualità degli scarichi, compreso l'entità degli elementi inquinanti contenuti nei liquami di scarico.

h) - la dichiarazione che l'interessato si impegna a rispettare le norme prescritte nel presente regolamento e gli eventuali

aggiornamenti che esso subirà nel tempo.

17 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Nelle aree servite dalla rete comunale di fognatura dotata di impianto di depurazione, è fatto obbligo ai privati ed agli Enti Pubblici, di immettere, a proprie spese, le acque bianche e nere degli scarichi inquinanti, nella rete comunale di fognatura, provvedendo perchè gli indici di inquinamento siano compresi nei limiti prescritti dal Regolamento vigente.

Nelle aree servite dalla rete comunale di tombinatura e/o mista, è pure fatto obbligo ai privati ed agli Enti pubblici di immettere, a proprie spese, le acque bianche degli scarichi nella rete comunale di tombinatura o mista, oppure di convogliarle direttamente in corsi d'acqua superficiali purchè essi abbiano degli indici di inquinamento compresi nei limiti prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili situati lungo le strade private, con accesso da aree pubbliche, dotate di fognatura e tombinatura.

In casi di inadempienza, il Sindaco provvede alla emissione dell'ordinanza.

In caso di necessità dispone l'esecuzione dei lavori a cura dell'Amministrazione Comunale e ne addebita gli oneri agli inadempienti.

18 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Nessuno e per nessun motivo può manomettere le strade e le opere di fognatura e tombinatura, senza la regolare autorizzazione scritta del Sindaco.

I lavori di allacciamento potranno essere realizzati direttamente dal Comune oppure dagli interessati a mezzo di ditte specializzate, dopo specifica autorizzazione del Sindaco.

In ogni caso, l'Ufficio Tecnico Comunale prescrive le modalità atte alla buona realizzazione dell'opera, assume in proprio la direzione dei lavori e si riserva il diritto di concedere il benestare d'idoneità dell'opera, a lavori ultimati.

19 - ALLACCIAMENTI ABUSIVI ALLA RETE COMUNALE

Chiunque si allacci abusivamente alla rete comunale di fognatura e tombinatura è punito con un'ammenda da £. 200.000 a £ 300.000 fermo restando l'obbligo di provvedere alla immediata regolarizzazione della posizione.

20 - DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

I privati che hanno l'impianto di fognatura e tombinatura collegato con la rete comunale, non possono consentire ad altri privati di immettere i liquami di scarico nella propria rete,

senza specifica autorizzazione scritta dal Sindaco.

21 - RIUTILIZZAZIONE DEI POZZI PERDENTI

Dopo la realizzazione del collegamento della rete privata di fognatura con quella comunale, decade automaticamente l'autorizzazione consuetudinaria ad usare i pozzi perdenti come mezzo temporaneo per lo smaltimento dei liquami inquinanti. Per non distruggere un impianto ancora utile ai fini ecologici, è favorita la riutilizzazione dello stesso come dispersore di acque meteoriche nel sottosuolo, per facilitare lo sviluppo vegetativo nei dintorni o per contribuire all'arricchimento delle falde freatiche superficiali.

Come nuova utilizzazione, nei pozzi perdenti possono essere immesse solo le acque meteoriche di scolo provenienti dai tetti e dai cortili resi impermeabili, a condizione che lo scarico troppo pieno sia collegato alla rete di tombinatura o in acque superficiali.

E' compito degli Uffici Comunali autorizzare la diversa utilizzazione dei pozzi perdenti ed accertare il grado di utilizzabilità degli stessi.

22 - OBBLIGO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DI SCARICO

Quando le opere di raccolta dei liquami di scarico dei privati sono situate ad un livello inferiore rispetto al piano di scorrimento della condotta pubblica di fognatura e tombinatura, i proprietari hanno l'obbligo di predisporre gli opportuni impianti per il sollevamento dei loro scarichi e di adottare tutti quegli accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti od inconvenienti di qualsiasi altra natura al regolare funzionamento della rete comunale di fognatura e tombinatura.

23 - IMPIANTI DI FOGNATURA E TOMBINATURA NEI FABBRICATI

I tubi per il convogliamento delle acque nere e bionde all'interno dei fabbricati devono essere fatti con materiali inassorbenti, resistenti alla corrosione chimica provocata dai liquami e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad esempio la ghisa, il gres ed il P.V.C. e PEAD.

Gli apparecchi igienico-sanitari in funzione negli edifici devono essere dotati di ventilazione secondaria ed opportunamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dai terrazzi, devono essere fatti in lamiera zincata, in PVC o in altri materiali speciali che abbiano caratteristiche corrispondenti allo scopo.

Tutto l'impianto deve essere opportunamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta stagna, prevedendo ampi raggi di raccordo nelle curve ed angoli molto stretti nelle congiunzioni di due o più condotte, in modo da evitare nelle tubazioni

ingorghi di qualsiasi natura.

24 - IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA / TOMBINATURA ESTERNE AI FABBRICATI

I tubi per il convogliamento delle acque nere e bionde all'esterno dei fabbricati devono essere fatti in gres, in PVC o in materiali equivalenti, mentre quelli per il convogliamento delle acque meteoriche o bianche possono essere fatti in cemento o materiale equivalente.

I tubi per la fognatura devono avere un diametro interno minimo di 15 cm., mentre per la tombinatura devono avere un diametro interno minimo di 20 cm.

Il dimensionamento dei tubi oltre i minimi, stabiliti in funzione delle aree servite o degli abitanti insediati o insediabili, deve essere calcolato dal privato e verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le condotte vanno normalmente collocate in opera lontane dalle tubazioni dell'acqua potabile ed essere posate in modo tale da garantire la continuità della tenuta del giunto.

25 - POZZETTI PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI PRIVATI

La condotta privata della fognatura, prima di uscire dalla proprietà dell'utente per essere collegata alla rete comunale di fognatura, deve essere dotata di pozzetto d'ispezione in muratura.

Il pozzetto deve essere facilmente accessibile ed essere realizzato secondo lo schema fornito dall'Amministrazione Com/le. La sua ubicazione ed il dimensionamento devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

26 - OPERE PER LA SEDIMENTAZIONE DEI MATERIALI IN SOSPENSIONE

Prima di immettere le acque meteoriche e bianche di scolo provenienti da aree private e pubbliche nella rete comunale di tombinatura a cielo chiuso o mista, è prescritta la costruzione di un pozzetto a sifone sufficientemente dimensionato, atto a favorire la sedimentazione dei materiali trasportati in sospensione dalle acque meteoriche e ad impedire l'immissione di materiali grossolani nelle condotte.

Il dimensionamento di questi pozzetti viene stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dell'area servita e della portata dello scarico.

27 - CONSISTENZA TECNICA DELLE OPERE DI FOGNATURA E TOMBINATURA PRIVATE.

In caso di insufficiente o imperfetta esecuzione degli impianti privati per lo scarico delle acque nere, bionde o bianche,

accertata in sede di sopralluogo per la concessione del certificato di abitabilità degli edifici o di agibilità dei manufatti, da parte dell'Ufficio Sanitario e del Tecnico Comunale, non potrà essere rilasciata dal Sindaco la relativa autorizzazione d'uso.

28 - CONTROLLO VOLUMETRICO DEGLI SCARICHI

Per consentire il computo dell'onere di depurazione dei liquami, è fatto obbligo alle utenze produttive ed utenti del servizio pubblico di fognatura di predisporre, nei collettori di fognatura, le apparecchiature necessarie per il controllo volumetrico dei liquami di scarico nella rete pubblica di fognatura.

Sono esenti da tale obbligo le utenze civili (domestiche), che permettono di valutare i volumi dei loro scarichi a quelli del consumo di acqua potabile contabilizzato dal Comune o da Ente Pubblico, nonché gli utenti che, pur attingendo l'acqua da pozzi in proprio, hanno obbligo di assoggettare i loro prelievi d'acqua al controllo comunale, tramite apposito contatore e quindi di equipararli allo scarico.

29 - ONERI DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO

Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento delle reti private di fognatura e tombinatura alla rete comunale, ed il ripristino delle opere stradali, sono a totale carico del richiedente.

30 - CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Il canone previsto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà applicato mediante tariffe calcolate secondo le vigenti disposizioni in materia.

31 - LIMITI DELLA PROPRIETÀ COMUNALE NELLE OPERE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

Sono da considerare di proprietà comunale, anche se costruite da privati su suolo pubblico o su strade private di libero transito, tutte le opere di fognatura e tombinatura contemplate nell'art. 6, che siano comprese entro i seguenti limiti:

a) Rete di fognatura o mista:

tutte le opere poste a valle del pozzetto d'ispezione prescritte nell'art. 23, fino al collettore comunale;

b) Rete di tombinatura:

tutte le opere poste a valle del pozzetto di sedimentazione

prescritto nell'art. 26, fino al corso d'acqua superficiale in cui vengono scaricate le acque tombinate.

Sono invece considerate proprietà dell'utente tutte le opere di fognatura e tombinatura che, a monte del pozzetto d'ispezione e/o sedimentazione, sono parte della proprietà privata.

32 - DIRITTO DI ACCESSO SULLE PROPRIETA' PRIVATE

Gli utenti allacciati alla rete pubblica di fognatura e tombinatura, siano essi proprietari, superficiatari o affittuari di proprietà private, sono obbligati a consentire, sulla proprietà di cui godono i benefici, tutti i sopralluoghi, i controlli ed i prelievi di campioni dei loro liquami di scarico, che gli uffici comunali, consorziali, provinciali, regionali e statali, ritenessero opportuno effettuare, per il buon andamento del servizio di fognatura e tombinatura.

Gli incaricati dei sopralluoghi dovranno esser muniti di speciale autorizzazione scritta, rilasciata dal capo dell'Amministrazione che dispone detto sopralluogo o ispezione, salvo il caso del Tecnico Comunale, per il quale è sufficiente il riconoscimento delle sue funzioni.

Qualora i sopralluoghi, i prelievi e le analisi dei liquami venissero richiesti dagli stessi privati, l'Ente Pubblico interessato può esaudire la richiesta, previo pagamento degli oneri vigenti.

33 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER INADEMPIENZE AL REGOLAMENTO

Quando l'utente immette abusivamente nella rete pubblica di fognatura, mista e tombinatura, liquami fortemente inquinanti o materiali che possono provocare danni agli impianti o comunque pregiudicare il buon funzionamento del servizio, il Comune ha la facoltà di interrompere il servizio e di revocare la concessione fatta all'inadempiente dopo 3 giorni dalla data di notifica del preavviso di inadempienza.

Tale facoltà è consentita anche all'Ente Pubblico che gestisce l'impianto di depurazione dei liquami con indici di inquinamento sensibilmente superiori o diversi da quelli dichiarati o che comunque possono pregiudicare il buon funzionamento dell'impianto di depurazione.

34 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità verso terzi o verso altri utenti, per i danni provocati da qualsiasi inosservanza al Regolamento o da cattivo funzionamento degli impianti privati. Gli eventuali danni, derivanti da queste anomalie, saranno sempre addebitati a coloro che li avranno provocati.

35 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie ed alle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia.

36 - SANZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

37 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione, relativa alla sua approvazione, sarà divenuta esecutiva a termine di legge.

=====

Il presente Regolamento:

- è stato approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 11/06/1993.
- è stato esaminato, con esito favorevole, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Como, nella seduta del 01/07/1993 atto n. 6331.
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 05/07/1993 al 19/07/1993.
- è entrato in vigore il giorno 01/08/1993.

Valmorea, li 02/08/1993



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Area Dr. Alessandra)

=====